Gazzetta ufficiale

L 27

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno

31 gennaio 2018

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

* Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/120 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

- (6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2018 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1º gennaio 2018, è opportuno applicare una maggiorazione calcolata secondo il metodo seguente: il nuovo valore per gli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal quantitativo di catture totali stabilito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; un aumento complementare applicato al valore relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e il precedente valore del CIEM relativo agli sbarchi.
- Secondo i pareri scientifici, la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c e 7a, 7d-7h) continua ad essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino, nonostante le misure adottate negli anni precedenti. Tali misure in questione non hanno prodotto l'auspicata riduzione della mortalità per pesca commerciale (solo il - 17 % anziché il previsto - 50 %). La mortalità per pesca ricreativa dello stock settentrionale è ora considerata molto più significativa di quanto calcolato in precedenza e si stima che abbia superato quella per fonti commerciali nel 2016. Ciò comprende anche le fonti di mortalità post-rilascio. Di conseguenza, la mortalità per pesca dello stock settentrionale deve essere notevolmente ridotta onde consentire un lieve aumento della biomassa.
- (8) Al fine di mitigare l'impatto socioeconomico delle suddette misure, sarebbe possibile autorizzare solo attività di pesca limitate con determinati attrezzi, istituendo al tempo stesso un divieto di due mesi per proteggere le aggregazioni riproduttive. Pur potendosi verificare alcune catture accessorie inevitabili dovute all'uso di altri attrezzi da pesca, la situazione dello stock è talmente grave che non è possibile consentire lo sbarco di tutte le catture accessorie e qualsiasi incontro con lo stock deve essere evitato. Inoltre, sarà necessario prevedere ulteriori restrizioni alla pesca ricreativa, con la limitazione alle sole attività di pesca di cattura e rilascio consentite durante l'intero anno. Tenendo conto del parere del CIEM secondo cui va ridotta ulteriormente la pressione di pesca sullo stock di spigola nel golfo di Biscaglia, in tale zona dovrebbe inoltre essere fissato un limite giornaliero inferiore per la pesca ricreativa.
- (9)Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Alla luce di tale parere, è opportuno istituire un divieto temporaneo di pesca per questa specie avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per proteggere i riproduttori durante la loro migrazione.
- Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1º gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore dellaPCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
- A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007 (1), (CE) n. 676/2007 (2) e (UE) 2016/1627 (3). L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio (4) è quello di ricostituire la biomassa degli

⁽¹) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli

stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GUL 157 del 19.6.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di

scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

ΙT

stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

- (12) A seguito della definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone 6aS, 7b e 7c e l'altro per le zone 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale (¹) non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
- (13) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (14) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (²) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (15) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (16) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2018 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9, nonché all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1627.
- (17) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. Oltre alle flessibilità interregionali esistenti, è opportuno introdurre una flessibilità limitata all'interno della zona per la molva dalle sottozone CIEM da 6 a 14 alle acque dell'Unione della sottozona 4 e per il merluzzo carbonaro e le razze tra la divisione 7d e le acque dell'Unione della divisione 2a e della sottozona 4.
- (18) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (19) All'11ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

ΙT

- L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (1), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2018, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
- Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (2) e le Isole Færøer (3), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (4), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2018. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha mantenuto allo stesso livello i TAC per il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e per il tonno albacora. L'ICCAT ha adottato anche aumenti dei TAC per il tonno rosso orientale e del Mediterraneo e l'alalunga del nord. Il TAC per il 2018 per l'alalunga del nord applicabile alla Spagna evidenzia già una riduzione pari a 945, 56 tonnellate per la pesca eccessiva verificatasi nel 2016. Tale pesca eccessiva è stata compensata a livello di ICCAT con possibilità di pesca di altri Stati membri (Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito). Sarà pertanto necessario un piano di compensazione supplementare da parte della Spagna per compensare pienamente tali Stati membri.
- Nel 2018, il TAC per il pesce spada mediterraneo è diminuito in linea con la raccomandazione ICCAT 16-05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.
- Nella 36^a riunione annuale del 2017 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2018 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2017.
- Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 817/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (28) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (29) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020 e modificato la vigente misura di conservazione applicabile a tali specie per il 2017. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (30) Nella sua riunione annuale del 2017, la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottata nella riunione annuale nel 2016. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.
- (31) Nella riunione annuale del 2017 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato le misure di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp., adottati nel 2016. La misura di conservazione per il TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1 non è stata riveduta e rimane in vigore nel 2018. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.
- (32) Nella 14ª riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione per il tonno tropicale. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (33) Nella 39ª riunione annuale del 2017 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2018 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (34) Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (35) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
- (36) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2017, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (37) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia del 25 ottobre 2016 e del 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2018. Si ricorda che la responsabilità primaria nell'Unione di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

- (38) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (¹), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (39) Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2019, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.
- (40) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (41) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
- (42) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1º febbraio 2018, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (43) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione.
- (44) Secondo il parere scientifico aggiornato del CIEM le catture annuali del rombo chiodato nella sottozona CIEM 4 non dovrebbero essere superiori a 4 952 tonnellate per gli anni 2017-2019. È pertanto opportuno modificare il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord per consentire catture più abbondanti di tali specie anche nel 2017. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127 (³) del Consiglio.
- (45) Il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord (divisioni CIEM IIa e IV) previsto al regolamento (UE) 2017/127 si applica dal 1º gennaio 2017. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2017/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

(1) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

(*) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

 ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).
 (3) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e

- 2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
- a) i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;
- b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 26, 27 e 39 e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices FAD);
- c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
- d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2018 e del 2019 indicati in tale articolo.

Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
- a) pescherecci dell'Unione;

IT

- b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (¹);
- h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (¹);
- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese:
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

```
— 53° 30′ N 15° 00′ O,
```

IT

- 53° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 11° 00′ O,
- 51° 30′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 13° 00′ O,
- 51° 00′ N 15° 00′ O,
- 53° 30′ N 15° 00′ O;
- e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - 43° 00′ N 8° 00′ O,
 - 43° 00′ N 10° 00′ O.
 - 42° 00′ N 10° 00′ O,
 - 42° 00′ N 8° 00′ O;
- f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
 - 42° 00′ N 8° 00′ O,
 - 42° 00′ N 10° 00′ O,
 - 38° 30′ N 10° 00′ O,
 - 38° 30′ N 9° 00′ O,
 - 40° 00′ N 9° 00′ O,
 - 40° 00′ N 8° 00′ O;
- g) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
- h) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48" O;
- i) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle

catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(2) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

- j) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- k) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (²);
- l) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (3);
- m) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (4);
- n) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (5);
- o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione (6) per il tonno dell'Oceano indiano;
- p) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (7);
- q) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (8);
- r) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
- s) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering:
- (1) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 42).
- Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
- (²) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
- (*) Regolamento (ČE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
- Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22). L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo
- che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

 (7) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
- (8) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32
- Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- t) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 150° O,

- longitudine 130° O,
- latitudine 4° S,
- latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

- 1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
- 2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (¹) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

- 1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
- 2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
- a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
- b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2018 in poi; o
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
- 3. Entro il 15 marzo 2018 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
- a) i TAC adottati;
- b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
- c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
- (¹) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GUL 286 del 29.10.2008, pag. 33).

ΙT

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

- La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
- Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della spigola

- Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
- In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2018 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2018, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con i seguenti attrezzi ed entro i seguenti limiti:
- a) utilizzando reti a strascico (¹), per catture accessorie inevitabili non superiori a 100 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
- b) utilizzando reti da circuizione (2), per catture accessorie inevitabili non superiori a 180 chilogrammi/mese e all'1 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
- c) utilizzando ami e palangari (3), non superiori a 5 tonnellate per nave all'anno;
- d) utilizzando reti da posta fisse (4), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,2 tonnellate per nave all'anno.
- Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.
- I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.
- Tutti i tipi di reti a strascico, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB. Tutti i tipi di reti da circuizione, inclusi SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.
- Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.
- (4) Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

- 4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
- 5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola al giorno per pescatore.

Articolo 10

Misure relative alla pesca dell'anguilla europea

Ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi nonché a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca dell'anguilla europea avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro dovrà determinare tra il 1º settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1º giugno 2018.

Articolo 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

- 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
- 2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
- 3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
- 4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2018: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27′ N	12° 19′ O
2	52° 40′ N	12° 30′ O
3	52° 47′ N	12° 39.600′ O
4	52° 47′ N	12° 56′ O
5	52° 13,5′ N	13° 53.830′ O
6	51° 22′ N	14° 24′ O
7	51° 22′ N	14° 03′ O
8	52° 10′ N	13° 25′ O
9	52° 32′ N	13° 07.500′ O
10	52° 43′ N	12° 55′ O
11	52° 43′ N	12° 43′ O
12	52° 38.800′ N	12° 37′ O
13	52° 27′ N	12° 23′ O
14	52° 27′ N	12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie menzionate in tale comma è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1º gennaio al 31 marzo 2018 e dal 1º agosto al 31 dicembre 2018.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

Articolo 13

Divieti

- 1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti Specie:
- a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;
- b) pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
- c) sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- e) squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
- f) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

- g) squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- h) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- i) sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- j) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- k) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- l) smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

- m) manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;
- n) manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;
- o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
 - i) diavolo di mare (Mobula mobular);
 - ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
 - iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
 - iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
 - v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
 - vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
 - vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
 - viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
 - ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
- p) le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
 - i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
 - ii) pesce sega nano (Pristis clavata);
 - iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
 - iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
 - v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
- q) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
- r) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k:
- s) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
- t) razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
- u) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- v) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
- w) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
- 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

- 1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
- 2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 16

Trasferimenti e scambi di contingenti

- 1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
- 2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
- 3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
- 4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
- 5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2019 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 17

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

- 2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
- 3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
- 4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
- 5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
- 6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
- 7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.
- 8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

Articolo 18

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 19

Squali

- 1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
- 2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
- 3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
- 4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
- 5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 20

Divieti e limiti di cattura

- 1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
- 2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21

Pesca sperimentale

- 1. Nel 2018 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2018.
- 2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
- 3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

- 1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2018/2019 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2018 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2018.
- 2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
- 3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
- 4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
- a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
- b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
- 5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona di competenza della IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

- 1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
- 2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

- 3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
- 5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

- 1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.
- 2. Le navi d'appoggio non sono più di una a sostegno di almeno due pescherecci con reti da circuizione, e tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
- 3. Un solo peschereccio con reti da circuizione non è sostenuto contemporaneamente da più di una sola nave d'appoggio battente bandiera di uno stesso Stato.
- 4. A partire dal 1º gennaio 2018, nessuna nave d'appoggio nuova o aggiuntiva viene iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 25

Squali

- 1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
- 2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
- 3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 26

Pesca pelagica

- 1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
- 2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
- 3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, con l'obiettivo di comunicare tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 27

Pesca di fondo

- 1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
- 2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 28

Pesca con reti da circuizione

- 1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
- a) dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2018 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2018 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2019 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
- b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2018 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
- 2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2018, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
- 3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
- 4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
- a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 29

FAD derivanti

- 1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
- 2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.

3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 30

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.

Articolo 31

Divieto di pesca di squali alalunga

- 1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
- 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
- 3. Gli operatori delle navi:
- a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
- b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 32

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 33

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- gattuccio fantasma (Apristurus manis),
- squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
- sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
- sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
- sagrì nano (Etmopterus pusillus),
- razze (Rajidae),
- squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
- squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
- spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 34

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

- 1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
- 2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
- 3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2018.

Articolo 35

Gestione della pesca con FAD

- 1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le navi con reti da circuizione che utilizzano, predispongono o collocano FAD tra le ore 00.00 del 1º luglio 2018 e le ore 24.00 del 30 settembre 2018.
- 2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato collocare FAD nelle acque ad alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2018 alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 o dalle ore 00.00 del 1° novembre 2018 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2018.
- 3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
- a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
- 4. Gli Stati membri garantiscono che ciascuna nave con reti da circuizione non abbia utilizzato in mare contemporaneamente più di 350 FAD con boe strumentalizzate attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.
- 5. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 36

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 37

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri garantiscono che le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) a sud di 20° S effettuate con palangari non superino nel 2018 il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri garantiscono inoltre che non vi sia alcun trasferimento dello sforzo di pesca per il pesce spada nella zona a nord di 20° S come conseguenza di tale misura.

Squali seta e squali alalunga

- 1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti Specie:
- a) squali seta (Carcharhinus falciformis),

IT

- b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
- 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 39

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

- 1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.
- 2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 29, 30 e 31.

Sezione 8

Zona dell'accordo CGPM

Articolo 40

Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

- 1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
- 2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 41

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 42

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

ΙT

Articolo 43

Autorizzazioni di pesca

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 44

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 43.

Articolo 45

Divieti

- 1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
- a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;
- b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
 - i) pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
 - ii) pesce sega nano (Pristis clavata);
 - iii) pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
 - iv) pesce sega comune (Pristis pristis);
 - v) pesce sega verde (Pristis zijsron);
- c) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
- d) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- e) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- f) sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- g) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
- h) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
- i) manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;
- j) manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;
- k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
 - i) diavolo di mare (Mobula mobular);
 - ii) diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
 - iii) diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
 - iv) diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
 - v) diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
 - vi) razza di Munk (Mobula munkiana);
 - vii) diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
 - viii) diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
 - ix) diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

- l) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
- m) razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k:
- n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
- o) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- p) spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- q) squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
- 2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2017

Articolo 46

Modifica del regolamento (UE) 2017/127

La tabella relativa alle possibilità di pesca per il rombo chiodato e il rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV di cui all'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio Psetta maxima e Scopthalmus rhombus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV $(T/B/2AC4-C)$
Belgio	434		
Danimarca	928		
Germania	237		
Francia	112		
Paesi Bassi	3 291		
Svezia	7		
Regno Unito	915		
Unione	5 924		
TAC	5 924		TAC precauzionale

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 48

Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 e 45 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

IT

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2018. L'articolo 46 si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio Il presidente E. KRALEVA

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IK:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IL:	Zona dell'accordo CGPM
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IIB:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a ad esclusione del Golfo di Cadice
ALLEGATO IIC:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO IID:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (¹), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesce tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	СҮО	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico


⁽¹) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1908/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



ΙΤ

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Acciuga	ANE	Engraulis encrasicolus
Argentina	ARU	Argentina silus
Aringa	HER	Clupea harengus
Austromerluzzi	TOT	Dissostichus spp.
Austromerluzzo	TOA	Dissostichus mawsoni
Austromerluzzo	TOP	Dissostichus eleginoides
Berici	ALF	Beryx spp.
Brosme	USK	Brosme brosme





Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Suri/sugarelli	JAX	Trachurus spp.
Tonno obeso	BET	Thunnus obesus
Tonno rosso	BFT	Thunnus thynnus
Tonno rosso del sud	SBF	Thunnus maccoyii
Totano	SQI	Illex illecebrosus
Zigrino	SCK	Dalatias licha
Tonno obeso Tonno rosso Tonno rosso del sud Totano	BET BFT SBF SQI	Thunnus obesus Thunnus thynnus Thunnus maccoyii Illex illecebrosus

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (¹)
Danimarca	0 (2)		
Regno Unito	0 (2)		
Germania	0 (2)		
Svezia	0 (2)		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

	1r	1r 2r e 3r		5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0

⁽²⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Specie:	Argentina Argentina silus		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania		24	<u> </u>	
Francia		8		
Paesi Bassi		19		
Regno Unito		39		
Unione		90		
TAC		90		TAC precauzionale
Specie:	Argentina Argentina silus		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/34-C)
Danimarca		1 093	<u>, </u>	
Germania		11		
Francia		8		
Irlanda		8		
Paesi Bassi		51		
Svezia		43		
Regno Unito		20		
Unione		1 234		
TAC		1 234		TAC precauzionale
Specie:	Argentina Argentina silus		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania		355	,	
Francia		7		
Irlanda		329		
Paesi Bassi		3 710		
Regno Unito		260		
Unione		4 661		
TAC		4 661		TAC precauzionale

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania		6 (1)		
Francia		6 (1)		
Regno Unito		6 (1)		
Altri		3 (1)		
Unione		21 (1)		
TAC		21		TAC precauzionale

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	3a (USK/3A/BCD)
Danimarca		15		
Svezia		8		
Germania		8		
Unione		31		
TAC		31		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

Specie:	Brosme Brosme brosme		Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca		68		
Germania		20		
Francia		47		
Svezia		7		
Regno Unito		102		
Altri		7 (1)		
Jnione		251		
ΓΑС		251		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EI.)
Germania	17		
Spagna	60		
Francia	705		
Irlanda	68		
Regno Unito	340		
Altri	17 (¹)		
Unione	1 207		
Norvegia	2 923 (2) (3) (4) (5)		
TAC	4 130		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento. Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).
- (3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000.
- Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

 (4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-) 7 500 Brosme (USK/*5B67-) 2 923.

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce tamburo Caproidae	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	5 001	•	
Irlanda	14 084		
Regno Unito	1 295		
Unione	20 380		
TAC	20 380		TAC precauzionale

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	20 255 (²)		
Germania	324 (²)		
Svezia	21 189 (²)		
Unione	41 768 (²)		
Norvegia	6 459		
Isole Færøer	200 (3)	_	
TAC	48 427		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽³⁾ Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)
Danimarca	111 299		
Germania	65 302		
Francia	27 114		
Paesi Bassi	70 776		
Svezia	6 105		
Regno Unito	79 381		
Unione	359 977		
Isole Færøer	400		
Norvegia	174 171 (²)		
TAC	600 588		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (¹)
Unione	50 000

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore al seguente: 50 000.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 239 (1)	·	
Unione	1 239		
TAC	600 588		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	48	"	
Danimarca	9 256		
Germania	48		
Francia	48		
Paesi Bassi	48		
Svezia	45		
Regno Unito	176		
Unione	9 669		
TAC	9 669		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (¹) Clupea harengus	Zona:	4c, 7d (²) (HER/4CXB7D)
Belgio	10 139 (³)		
Danimarca	1 718 (3)		
Germania	1 008 (3)		
Francia	16 644 (3)		
Paesi Bassi	30 002 (3)		
Regno Unito	6 529 (3)		
Unione	66 040		
TAC	600 588		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽³⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (¹) (HER/5B6ANB)
Germania		466 (²)		
Francia		88 (2)		
Irlanda		630 (²)		
Paesi Bassi		466 (²)		
Regno Unito	2	2 520 (²)		
Unione	4	1 170 (²)		
TAC	4	170		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽²⁾ È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	6aS (¹), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda		1 482		
Paesi Bassi		148		
Unione		1 630		
TAC		1 630		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	6 Clyde (¹) (HER/06ACL.)
Regno Unito Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

- (¹) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
 - il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);
 - un punto con le coordinate (55°04'N, 05°23'O); e
 - Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).
- (2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	7a (¹) (HER/07A/MM)
Irlanda		1 826	·	
Regno Unito		5 190		
Unione		7 016		
TAC		7 016		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

- (1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
 - a nord dalla latitudine 52° 30′ N;
 - a sud dalla latitudine 52° 00′ N;
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda;
 - a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus		Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia		465		
Regno Unito		465		
Unione		930		
TAC		930		TAC precauzionale

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona	:	7g (¹), 7h (¹), 7j (¹) e 7k (¹) (HER/7G-K.)
Germania	113			
Francia	625			
Irlanda	8 751			
Paesi Bassi	625			
Regno Unito	13			
Unione	10 127		_	
TAC	10 127			TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30′ N;
 a sud dalla latitudine 52° 00′ N;
 a ovest dalla costa dell'Irlanda
 a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga Engraulis encrasicolus		Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna		29 700	<u> </u>	
Francia		3 300		
Unione		33 000		
TAC		33 000		TAC analitico
Specie:	Acciuga Engraulis encrasicolus		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna		5 978	<u>I</u>	
Portogallo		6 522		
Unione		12 500		
TAC		12 500		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	20		
Danimarca	6 397		
Germania	160		
Paesi Bassi	40		
Svezia	1 119		
Unione	7 736		
TAC	7 995		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca		389 (¹)		
Germania		8 (1)		
Svezia		233 (1)		
Unione		630 (1)		
TAC		630 (1)		TAC precauzionale

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Katte- gat (COD/2A3AX4)
Belgio	1 275		
Danimarca	7 327		
Germania	4 645		
Francia	1 575		
Paesi Bassi	4 140		
Svezia	49		
Regno Unito	16 808		
Unione	35 819		
Norvegia	7 337 (1)		
TAC	43 156		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)
Unione	31 132

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 (1)	-	
Unione	382		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00′ O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio		0		
Germania		1		
Francia		12		
Irlanda		16		
Regno Unito		45		
Unione		74		
TAC		74		TAC precauzionale
Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00′ O (COD/5BE6A)
Belgio		0		
Germania		0		
Francia		0		
Irlanda		0		
Regno Unito		0		
Unione		0		

⁽¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio		9 (1)		
Francia		25 (1)		
Irlanda	4	159 (¹)		
Paesi Bassi		2 (1)		
Regno Unito	2	200 (1)		
Unione	ϵ	695 (¹)	_	
TAC	6	595 (¹)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	121		
Francia	1 984		
Irlanda	757		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	214		
Unione	3 076		
TAC	3 076		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	74		
Francia	1 456		
Paesi Bassi	43		
Regno Unito	160		
Unione	1 733		
TAC	1 733		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio		8		
Danimarca		7		
Germania		7		
Francia		41		
Paesi Bassi		33		
Regno Unito		2 430		
Unione		2 526		
TAC		2 526		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna		617	,	
Francia		2 407		
Irlanda		704		
Regno Unito		1 704		
Unione		5 432		
TAC		5 432		TAC analitico
				Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Lepidorombi		Zona:	7
	Lepidorhombus spp.			(LEZ/07.)
Belgio		333 (1)		
Spagna		3 693 (2)		
Francia		4 481 (2)		
Irlanda		2 038 (1)		
Regno Unito		1 765 (1)		
Unione		12 310		
TAC		12 310		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹) 1l 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(²) 1l 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna		674		
Francia		544		
Unione		1 218		
TAC		1 218		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Lepidorombi Lepidorhombus spp.		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna		1 280		
Francia		64		
Portogallo		43		
Unione		1 387		
TAC		1 387		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.
Specie:	Rana pescatrice Lophiidae		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio		573 (¹)		
Danimarca		1 264 (1)		
Germania		618 (1)		
Francia		118 (1)		
Paesi Bassi		434 (1)		
Svezia		15 (1)		
Regno Unito		13 203 (1)		
Unione		16 225 (1)		
TAC		16 225		TAC precauzionale

⁽¹) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	51		
Danimarca	1 305		
Germania	21		
Paesi Bassi	18		
Regno Unito	305		
Unione	1 700		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	330		
Germania	377		
Spagna	353		
Francia	4 059		
Irlanda	918		
Paesi Bassi	318		
Regno Unito	2 825		
Unione	9 180		
TAC	9 180		TAC precauzionale
Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 097 (1)	·	
Germania	345 (1)		
Spagna	1 231 (1)		
Francia	19 875 (1)		
Irlanda	2 540 (1)		
Paesi Bassi	401 (1)		
Regno Unito	6 027 (1)		
Unione	33 516 (¹)		
TAC	33 516 (¹)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

 $^(^1)$ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC precauzionale
Specie:	Rana pescatrice Lophiidae	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 296		
Francia	3		
Portogallo	656		
Unione	3 955		
TAC	3 955		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.
Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	3a (HAD/3A/BCD)
Belgio	12		
Danimarca	2 070		
Germania	132		
Paesi Bassi	2		
Svezia	245		
Unione	2 461		
TAC	2 569		TAC analitico

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	241	<u> </u>	
Danimarca	1 657		
Germania	1 054		
Francia	1 837		
Paesi Bassi	181		
Svezia	167		
Regno Unito	27 324		
Unione	32 461		
Norvegia	9 306		
TAC	41 767		TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	24 146		
Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 (1)		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	12		
Germania	40		
Francia	546		
Irlanda	429		
Regno Unito	4 136		
Unione	5 163		
TAC	5 163		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Belgio	5 (¹)		
Germania	6 (1)		
Francia	257 (¹)		
Irlanda	762 (1)		
Regno Unito	3 624 (1)		
Unione	4 654 (1)		
TAC	4 654 (1)		TAC analitico

(¹) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)	
Belgio	77			
Francia	4 606			
Irlanda	1 536			
Regno Unito	691			
Unione	6 910			
TAC	6 910		TAC analitico	
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
			Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	51		
Francia	232		
Irlanda	1 388		
Regno Unito	1 536		
Unione	3 207		
TAC	3 207		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	3a (WHG/03A.)	
Danimarca	929			
Paesi Bassi	3			
Svezia	99			
Unione	1 031			
TAC	1 050		TAC precauzionale	

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	442		
Danimarca	1 912		
Germania	497		
Francia	2 873		
Paesi Bassi	1 105		
Svezia	4		
Regno Unito	13 818		
Unione	20 651		
Norvegia	1 406 (1)		
TAC	22 057		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	1 (1)	<u> </u>	
Francia	26 (1)		
Irlanda	64 (1)		
Regno Unito	122 (1)		
Unione	213 (1)		
TAC	213 (¹)		TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus		Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio		0		
Francia		3		
Irlanda		46		
Paesi Bassi		0		
Regno Unito		31		
Unione		80		
TAC		80		TAC analitico
Specie:	Merlano Merlangius merlangus		Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio		217		
Francia		13 328		
Irlanda		6 176		
Paesi Bassi		108		
Regno Unito		2 384		
Unione		22 213		
TAC		22 213		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Specie:	Merlano Merlangius merlangus		Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna		1 016		
Francia		1 524		
Unione		2 540		
TAC		2 540		TAC precauzionale

Specie:	Merlano e merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)	
Svezia	190 (¹)			
Unione	190			
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello Merluccius merluccius		Zona:	3a (HKE/3A/BCD)
Danimarca		2 890 (1)		
Svezia		246 (1)		
Unione		3 136		
TAC		3 136 (2)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)		
Belgio	52 (¹)				
Danimarca	2 112 (1)				
Germania	242 (1)				
Francia	468 (¹)				
Paesi Bassi	121 (1)				
Regno Unito	658 (¹)				
Unione	3 653 (1)				
TAC	3 653 (2)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.		

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

Specie:	Nasello Merluccius merluccius		Zona:	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio		575 (¹)		
Spagna		18 434		
Francia		28 468 (1)		
Irlanda		3 449		
Paesi Bassi		371 (¹)		
Regno Unito		11 239 (1)		
Unione		62 536		
TAC		62 536 (2)		TAC analitico
				Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

8a, 8	8b,	8d	e	8e	HKE	/*8ABDE)
-------	-----	----	---	----	-----	----------

Belgio	74
Spagna	2 974
Francia	2 974
Irlanda	372
Paesi Bassi	37
Regno Unito	1 673
Unione	8 104

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	19 (1)		
Spagna	13 065		
Francia	29 338		
Paesi Bassi	38 (1)		
Unione	42 460		
TAC	42 460 (²)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	4	
Spagna	3 784	
Francia	6 812	
Paesi Bassi	11	
Unione	10 611	

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	5 924		
Francia	569		
Portogallo	2 765		
Unione	9 258		
TAC	9 258		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	61 277 (¹)		
Germania	23 825 (¹)		
Spagna	51 949 (1) (2)		
Francia	42 644 (1)		
Irlanda	47 451 (¹)		
Paesi Bassi	74 720 (¹)		
Portogallo	4 826 (1) (3)		
Svezia	15 158 (¹)		
Regno Unito	79 513 (¹)		
Unione	401 363 (1) (3)		
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	10 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %.

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	42 778	·	
Portogallo	10 695		
Unione	53 473 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	227 975 (1) (2)	,	
Isole Færøer	21 500 (3) (4)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽⁴⁾ Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 5 375.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	346		
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	794		
Svezia	11		
Regno Unito	3 904		
Unione	6 391		
TAC	6 391		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽²⁾ Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 40 000.

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 18 %.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	110		
Estonia	17		
Spagna	347		
Francia	7 908		
Irlanda	30		
Lituania	7		
Polonia	3		
Regno Unito	2 011		
Altri	30	(1)	
Unione	10 463		
Norvegia	150	(2)	
Isole Færøer	150	(3)	
TAC	10 763		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56°30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia		1 (1)	
Spagna	27	3 (1)	
Francia		7 (1)	
Lituania		2 (1)	
Regno Unito		2 (1)	
Altri		1 (1)	
Unione	286	6 (1)	
TAC	280	6 (1)	TAC precauzionale

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca		4		
Germania		4		
Irlanda		4		
Francia		23		
Regno Unito		14		
Altri		4 (1)		
Unione		53		
TAC		53		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03-)
Danimarca		3		
Germania		2		
Svezia		3		
Unione		8		
TAC		8		TAC precauzionale

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca		8		
Germania		8		
Francia		8		
Regno Unito		8		
Altri		4 (1)		
Unione		36		
TAC		36		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	3a (LIN/3A/BCD)
Belgio		6 (1)		
Danimarca		50		
Germania		6 (1)		
Svezia		19		
Regno Unito		6 (1)		
Unione		87		
TAC		87		TAC precauzionale

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona 3a.

Specie:	Molva Molva molva		Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio		25		
Danimarca		385		
Germania		238		
Francia		214		
Paesi Bassi		8		
Svezia		16		
Regno Unito		2 957		
Unione		3 843		
TAC		3 843		TAC precauzionale
Specie:	Molva Molva molva		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio		9		
Danimarca		6		
Germania		6		
Francia		6		
Regno Unito		6		
Unione		33		
TAC		33		TAC precauzionale

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	48 (¹)		
Danimarca	8 (1)		
Germania	173 (¹)		
Spagna	3 498		
Francia	3 730 (1)		
Irlanda	935		
Portogallo	8		
Regno Unito	4 296 (1)		
Unione	12 696		
Norvegia	7 500 (2) (3) (4)		
Isole Færøer	200 (5) (6)		
TAC	20 396		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

- (1) Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).
- (2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo seguente in t (OTH/*6X14.): 3 000.
 - Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.
- (3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a: Ling (LIN/*5B67-) 7 500 Tusk (USK/*5B67-) 2 923.
- (4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000.
- (5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).
- (e) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75.

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	9	-	
Danimarca	1 187		
Germania	33		
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	106		
Unione	1 350		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	3a (NEP/3A/BCD)
Danimarca	8 626		
Germania	25		
Svezia	3 087		
Unione	11 738		
TAC	11 738		TAC analitico
			Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 282		
Danimarca	1 282		
Germania	19		
Francia	38		
Paesi Bassi	660		
Regno Unito	21 237		
Unione	24 518		
TAC	24 518		TAC analitico
Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	758	·	
Germania	0		
Regno Unito	42		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
			(CD) III 0 17 701.
Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	25	,	
Francia	98		
Irlanda	164		
Regno Unito	11 842		
Unione	12 129		
TAC	12 129		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	1 745 (¹)		
Francia	7 074 (1)		
Irlanda	10 729 (¹)		
Regno Unito	9 543 (1)		
Unione	29 091 (¹)		
TAC	29 091 (¹)		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

(¹) Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	825
Francia	516
Irlanda	992
Regno Unito	401
Unione	2 734

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	217		
Francia	3 397		
Unione	3 614		
TAC	3 614		TAC analitico

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	8c (NEP/08C.)
Spagna	0		
Francia	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC precauzionale

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna		95 (¹)		
Portogallo		286 (1)		
Unione		381 (1) (2)		
TAC		381 (2)		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

⁽²⁾ Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitivi superiori a quelli seguenti nella unità funzionale 30: 100.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca		2 545	'	
Svezia		1 371		
Unione		3 916		
TAC		7 333		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento.
Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca		1 453		
Paesi Bassi		14		
Svezia		59		
Regno Unito		431		
Unione		1 957		
TAC		1 957		TAC precauzionale
Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca		211		
Svezia		123 (1)		
Unione		334		
TAC	Non pe	ertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle Penaeus spp.	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare (¹)		
Unione	da fissare (¹) (²)		
TAC	da fissare (¹) (²)		TAC precauzionale
			Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽¹) La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri. (²) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	92		
Danimarca	11 946		
Germania	61		
Paesi Bassi	2 297		
Svezia	640		
Unione	15 036		
TAC	15 343		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 320		
Germania	15		
Svezia	148		
Unione	1 483		
TAC	1 483		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	6 447	'	
Danimarca	20 952		
Germania	6 044		
Francia	1 209		
Paesi Bassi	40 290		
Regno Unito	29 816		
Unione	104 758		
Norvegia	7 885		
TAC	112 643		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Condizione speciale:

IT

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/ *04N-)

*04N-) Unione 42 986			
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		TAC precauzionale
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	46		
Francia	20		
Irlanda	1 255		
Paesi Bassi	14		
Regno Unito	458		
Unione	1 793		
TAC	1 793		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.



Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace $34.1.1$ (PLE/ $8/3411$)
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale
Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale
Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	378 (1)	
Spagna	23 (1)	
Francia	8 712 (1)	
Irlanda	929 (1)	
Regno Unito	2 121 (1)	
Unione	12 163 (1)	
TAC	12 163		TAC precauzionale
			Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

(¹) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)	
Spagna	252			_
Francia	1 230			
Unione	1 482			
TAC	1 482		TAC precauzionale	

Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius		Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna		208		
Francia		23		
Unione		231		
TAC		231		TAC precauzionale
	_			
Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna		273 (1)		
Portogallo		9 (1) (2)		
Unione		282 (1)		
TAC		282 (2)		TAC precauzionale

⁽¹) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).
(²) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	37	-	
Danimarca	4 365		
Germania	11 024		
Francia	25 943		
Paesi Bassi	110		
Svezia	600		
Regno Unito	8 452		
Unione	50 531		
Norvegia	55 262 (¹)		
TAC	105 793		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	534		
Francia	5 305		
Irlanda	428		
Regno Unito	3 308		
Unione	9 575		
Norvegia	640 (1)		
TAC	10 215		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

$(^1)~$ Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 (1)		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio Psetta maxima e Scophthalmus rhombus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	521		
Danimarca	1 113		
Germania	284		
Francia	134		
Paesi Bassi	3 945		
Svezia	8		
Regno Unito	1 097		
Unione	7 102		
TAC	7 102		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio		278 (1) (2) (3) (4)		
Danimarca		11 (1) (2) (3)		
Germania		14 (1) (2) (3)		
Francia		44 (1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi		237 (1) (2) (3) (4)		
Regno Unito		1 070 (1) (2) (3) (4)		
Unione		1 654 (1) (3)		
TAC		1 654 (3)		TAC precauzionale

⁽¹) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

^(*) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca		37 (¹)	'	
Svezia		10 (1)		
Unione		47 (1)		
TAC		47		TAC precauzionale

⁽¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽³⁾ Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgio	876 (1) (2) (3) (⁴)	
Estonia	5 (1) (2) (3) (4)	
Francia	3 929 (1) (2) (3) (4)	
Germania	12(1)(2)(3)(⁴)	
Irlanda	1 266 (1) (2) (3) (⁴)	
Lituania	20 (1) (2) (3) (⁴)	
Paesi Bassi	4 (1) (2) (3) (⁴)	
Portogallo	22 (1) (2) (3) (⁴)	
Spagna	1 058 (1) (2) (3) (⁴)	
Regno Unito	2 507 (1) (2) (3) (⁴)	
Unione	9 699 (1) (2) (3) (⁴)	
TAC	9 699 (3) (4)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

⁽³⁾ Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati in appresso nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:	Razza dagli occhi piccoli Raja microocellata	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	14		
Estonia	0		
Francia	63		
Germania	0		
Irlanda	20		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	17		
Regno Unito	40		
Unione	154		
TAC	154		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona 7e possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07E.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona 7e (RJU/07E.)
Belgio	15		
Estonia	0		
Francia	65		
Germania	0		
Irlanda	21		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	18		
Regno Unito	42		
Unione	161		
TAC	161		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

31.1.2018

IT

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)	
Belgio		115 (1) (2) (3) (4)			
Francia		963 (1) (2) (3) (4)			
Paesi Bassi		6 (1) (2) (3) (4)			
Regno Unito		192 (1) (2) (3) (4)			
Unione		1 276 (1) (2) (3) (4)			
TAC		1 276 (4)		TAC precauzionale	

⁽¹) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽⁴⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata		Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (RJU/07D.)
Belgio		2		
Francia		14		
Paesi Bassi		0		
Regno Unito		3		
Unione		19		
TAC		19		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7e e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07E.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio		9 (1) (2)	·	
Francia		1 640 (1) (2)		
Portogallo		1 330 (1) (2)		
Spagna		1 338 (1) (2)		
Regno Unito		9 (1) (2)		
Unione		4 326 (1) (2)		
TAC		4 326 (2)		TAC precauzionale

⁽¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 45 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata		Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio		0		
Francia		12		
Portogallo		9		
Spagna		9		
Regno Unito		0		
Unione		30		
TAC		30		TAC precauzionale

Specie:	Razza ondulata Raja undulata		Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio		0		
Francia		18		
Portogallo		15		
Spagna		15		
Regno Unito		0		
Unione		48		
TAC		48		TAC precauzionale

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Danimarca	16	,	
Germania	28		
Estonia	16		
Spagna	16		
Francia	259		
Irlanda	16		
Lituania	16		
Polonia	16		
Regno Unito	1 017		
Unione	1 400		
Norvegia	1 100 (1)		
TAC	2 500		TAC analitico

⁽¹) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	519 (1) (2)		
Danimarca	17 836 (1) (2)		
Germania	541 (1) (2)		
Francia	1 635 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 646 (1) (2)		
Svezia	4 991 (1) (2) (3)		
Regno Unito	1 525 (1) (2)		
Unione	28 693 (1) (2) (3)		
Norvegia	169 248 (4)		
TAC	816 797		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

(¹) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/ *02AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/ *FRO1)
Belgio	70	71
Danimarca	2 405	2 456
Germania	73	74
Francia	221	225
Paesi Bassi	222	227
Svezia	673	687
Regno Unito	206	210
Unione	3 870	3 950

- (2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 354
 - Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 49 073
 - Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.): 3 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

6, acque internazionali della zona 2a, dal

	3a	3a e 4bc	4b	4c	1º gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2018
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	10 702
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	2 782
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

31.1.2018

IT

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
Germania	20 743		
Spagna	22		
Estonia	172		
Francia	13 830		
Irlanda	69 141		
Lettonia	127		
Lituania	127		
Paesi Bassi	30 249		
Polonia	1 460		
Regno Unito	190 143		
Unione	326 014		
Norvegia	14 609 (1) (2)		
Isole Færøer	30 877 (³)		
TAC	816 797		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento

⁽¹) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56o 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'U-

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	nione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1º gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2018	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Færøer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	12 518	1 688	1 723
Francia	8 346	1 124	1 149
Irlanda	41 729	5 628	5 744
Paesi Bassi	18 256	2 461	2 513
Regno Unito	114 759	15 480	15 798
Unione	195 608	26 381	26 927

⁽²) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 33 850

⁽³⁾ Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1º gennaio al 15 febbraio e dal 1º ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	30 746 (1)		
Francia	204 (1)		
Portogallo	6 355 (1)		
Unione	37 305		
TAC	816 797		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento

⁽¹) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

IT

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	8b (MAC/*08B.)		
Spagna	2 582	_	
Francia	17		
Portogallo	534		
Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	12 803		
Unione	12 803		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3A/BCD)
Danimarca	376	I	
Germania	22 (1)		
Paesi Bassi	36 (1)		
Svezia	14		
Unione	448		
TAC	448		TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.


Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio		1 307		
Danimarca		597		
Germania		1 046		
Francia		261		
Paesi Bassi		11 801		
Regno Unito		672		
Unione		15 684		
Norvegia		10 (1)		
TAC		15 694		TAC analitico
				Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

$\ensuremath{^{(1)}}$ Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda		46		
Regno Unito		11		
Unione		57		
TAC		57		TAC precauzionale

Specie:	Sogliola Solea solea		Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio		10 (1)		
Francia		0 (1)		
Irlanda		17 (1)		
Paesi Bassi		3 (1)		
Regno Unito		10 (1)		
Unione		40 (1)		
TAC		40 (1)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $^(^1)$ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del pre- sente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.
Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	45		
Spagna	8		
Francia	3 319		
Paesi Bassi	249		
Unione	3 621		
TAC	3 621		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Sogliole Solea spp.	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403	•	
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	17 840 (1)		
Germania	37 (1)		
Svezia	6 750 (1)		
Unione	24 627		
TAC	26 624		TAC precauzionale

⁽¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 (1) (2)	•	
Danimarca	0 (1) (2)		
Germania	0 (1) (2)		
Francia	0 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Svezia	0 (1) (2) (3)		
Regno Unito	0 (1) (2)		
Unione	0 (1)		
Norvegia	0 (1)		
Isole Færøer	0 (1) (4)		
TAC	O (¹)		TAC analitico

 $[\]ensuremath{^{(1)}}$ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

Specie:	Spratto Sprattus sprattus	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	16		
Danimarca	1 071		
Germania	16		
Francia	231		
Paesi Bassi	231		
Regno Unito	1 731		
Unione	3 296		
TAC	3 296		TAC precauzionale

 ⁽²⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽³⁾ Inclusi i cicerelli.

31.1.2018

Specie:	Spinarolo Squalus acanthias	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	20 (1)		
Germania	4 (1)		
Spagna	10 (1)		
Francia	83 (1)		
Irlanda	53 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	100 (1)		
Unione	270 (1)		
TAC	270 (¹)		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre-

⁽¹) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 13 e 45 del presente regolamento. In deroga all'articolo 13, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla bale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi. l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	14 (1)		
Danimarca	5 985 (1)		
Germania	529 (1) (2)		
Spagna	111 (¹)		
Francia	497 (1) (2)		
Irlanda	376 (¹)		
Paesi Bassi	3 604 (1) (2)		
Portogallo	13 (¹)		
Svezia	75 (¹)		
Regno Unito	1 425 (1) (2)		
Unione	12 629		
Norvegia	2 550 (3)		
TAC	15 179		TAC precauzionale

⁽¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

⁽³⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse Trachurus spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	9 861 (1) (3)	•	
Germania	7 694 (1) (2) (3)		
Spagna	10 494 (3) (5)		
Francia	3 960 (1) (2) (3) (5)		
Irlanda	25 625 (1) (3)		
Paesi Bassi	30 871 (1) (2) (3)		
Portogallo	1 011 (3) (5)		
Svezia	675 (1) (3)		
Regno Unito	9 279 (1) (2) (3)		
Unione	99 470		
Isole Færøer	1 600 (4)		
TAC	101 070		TAC analitico

⁽¹) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno 2018 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

^(*) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna		14 335 (1)	,	
Francia		248		
Portogallo		1 417 (1)		
Unione		16 000		
TAC		16 000		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.)

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

⁽³⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽⁴⁾ Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna		14 373 (1)		
Portogallo		41 182 (1)		
Unione		55 555		
TAC		55 555		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(¹) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/X34PRT)
Portogallo Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regola- mento.

- (1) Acque circostanti le isole Azzorre.
- (²) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/341PRT)
Portogallo Unione		da fissare da fissare (²)	,	
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regola- mento.

- (1) Acque circostanti Madera.
- (2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli Trachurus spp.		Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (¹) (JAX/341SPN)
Spagna Unione		da fissare da fissare (²)		
TAC		da fissare (²)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

- (1) Acque circostanti le isole Canarie.
- (2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie con- nesse Trisopterus esmarkii	Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Danimarca	54 949 (1)		
Germania	11 (1) (2)		
Paesi Bassi	40 (1) (2)		
Unione	55 000 (¹) (³)		
Norvegia	15 000 (4)		
Isole Færøer	6 000 (5)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

- (2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- (3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2017 al 31 ottobre 2018.
- (4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
- (5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/ *2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarki	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800 (1) (2)		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 400

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	250 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	55	,	
Danimarca	4 999		
Germania	564		
Francia	232		
Paesi Bassi	400		
Svezia	Non pertinente (1)		
Regno Unito	3 750		
Unione	10 000 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie		Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione		Non pertinente		
Norvegia 5 750 (¹) (²)				
Isole Færøer		150 (³)		
TAC		Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

⁽²) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni. (³) Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	10 (1)		
Danimarca	9 704 (1)		
Germania	1 699 (¹)		
Spagna	32 (¹)		
Francia	419 (¹)		
Irlanda	2 512 (¹)		
Paesi Bassi	3 472 (¹)		
Polonia	491 (¹)		
Portogallo	32 (¹)		
Finlandia	150 (¹)		
Svezia	3 595 (¹)		
Regno Unito	6 203 (¹)		
Unione	28 319 (¹)		
Isole Færøer	4 000 (2) (3)		
Norvegia	25 487 (²) (⁴)		
TAC	435 000		TAC analitico

⁽¹) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

	a jan wayen (HER) 2Ajimiy	
	25 487	
	2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (H *25B-F)	HER/
Belgio	1	
Danimarca	1 371	
Germania	240	
Spagna	5	
Francia	59	
Irlanda	355	
Paesi Bassi	490	
Polonia	69	
Portogallo	5	
Finlandia	21	
Svezia	508	
Regno Unito	876	

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 780	<u> </u>	
Grecia	345		
Spagna	3 101		
Irlanda	345		
Francia	2 552		
Portogallo	3 101		
Regno Unito	10 784		
Unione	23 008		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 718 (1)		
Regno Unito	382 (1)		
Unione	2 100 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni: 1. non possono essere pescati tra il 1º aprile e il 31 maggio 2018.

^{2.} i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiara- zione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.
COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62°30'N.

I	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 549 (3)	·	
Spagna	12 182 (³)		
Francia	2 539 (³)		
Polonia	2 403 (³)		
Portogallo	2 492 (³)		
Regno Unito	3 653 (³)		
Altri Stati membi	ri 400 (¹) (³)		
Unione	29 218 (²)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
	·		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	19	"	
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	80 (1)		
TAC	Non pertinente (²)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
20

Specie:	Granatieri Macrourus spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	20 (1)		
TAC	Non pertinente (²)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Capelin Mallotus villosus		Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione		0		
TAC		0		TAC analitico

Specie: Capelin Mallotus v	rillosus	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0		
Germania	0		
Svezia	0		
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri 0 (¹)			
Unione	0 (2)		
Norvegia	16 016 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(²) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2017 e il 30 aprile 2018.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	257		
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100		
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $(^{\mbox{\tiny 1}})~$ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra Molva molva e Molva dypterygia	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	586		
Francia	1 300		
Regno Unito	114		
Unione	2 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 665

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	525	"	
Francia	525		
Unione	1 050		
Norvegia	1 500		
Isole Færøer	1 200		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300		
Francia	1 300		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo carbonaro	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2
	Pollachius virens	Zona.	(POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento
			(CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento
			(CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	<u> </u>	
TAC	Non pertinente		TAC analitico
Specie:	Merluzzo carbonaro	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b
	Pollachius virens		(POK/05B-F.)
Belgio	56		
Germania	347		
Francia	1 691		
	1 691 56		
Paesi Bassi			
Paesi Bassi Regno Unito	56		
Paesi Bassi Regno Unito Unione	56 650		TAC analitico
Francia Paesi Bassi Regno Unito Unione TAC	56 650 2 800		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (¹)	·	
Regno Unito	25 (¹)		
Unione	50 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	900 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

 $(^1)$ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 (1)		
Unione	1 925 (¹)		
Norvegia	575 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 289	·	
Regno Unito	226		
Unione	4 515 (¹)		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) Sebastes spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) Sebastes spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	30 (1) (2)		
Germania	613 (1) (2)		
Spagna	108 (1) (2)		
Francia	57 (1) (2)		
Irlanda	O (¹) (²)		
Lettonia	11 (1) (2)		
Paesi Bassi	O (¹) (²)		
Polonia	55 (1) (2)		
Portogallo	129 (1) (2)		
Regno Unito	1 (1) (2)		
Unione	1 004 (1) (2)		
TAC	6 500 (1) (2)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)	Può essere prelevato	unicamente nella	zona delimitata	dalle linee	che uniscono	le seguenti coordinate:
-----	----------------------	------------------	-----------------	-------------	--------------	-------------------------

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45′N	28°30′O
2	62°50′N	25°45′O
3	61°55′N	26°45′O
4	61°00′N	26°30′O
5	59°00′N	30°00′O
6	59°00′N	34°00′O
7	61°30′N	34°00′O
8	62°50′N	36°00′O
9	64°45′N	28°30′O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (RED/1N2AB.)
Germania	766		
Spagna	95		
Francia	84		
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	da fissare (¹) (²)		
TAC	8 000 (3)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽³⁾ Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) Sebastes spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	858 (1) (2) (3)		
Francia	4 (1) (2) (3)		
Regno Unito	6 (1) (2) (3)		
Unione	868 (1) (2) (3)		
Norvegia	628 (1) (2)		
Isole Færøer	0 (1) (2) (4)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1º luglio.

⁽²) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine	
1	64°45′N	28°30′O	
2	62°50′N	25°45′O	
3	61°55′N	26°45′O	
4	61°00′N	26°30′O	
5	59°00′N	30°00′O	
6	59°00′N	34°00′O	
7	61°30′N	34°00′O	
8	62°50′N	36°00′O	
9	64°45′N	28°30′O	

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽²⁾ Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) Sebastes spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 630 (1)		
Francia	8 (¹)		
Regno Unito	12 (1)		
Unione	1 650 (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)	Può essere p	oescato solo o	con reti da traino	o e solo a nord e a	d ovest della li	inea delimitata dalle	seguenti coordinate:
-----	--------------	----------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------------	----------------------

1	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	59°15′N	54°26′O
	2	59°15′N	44°00′O
	3	59°30′N	42°45′O
	4	60°00′N	42°00′O
	5	62°00′N	40°30′O
	6	62°00′N	40°00′O
	7	62°40′N	40°15′O
	8	63°09′N	39°40′O
	9	63°30′N	37°15′O
	10	64°20′N	35°00′O
	11	65°15′N	32°30′O
	12	65°15′N	29°50′O

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	1	·	
Germania	92		
Francia	6		
Regno Unito	1		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)		
Francia	47 (1)		
Regno Unito	186 (1)		
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $(^1)$ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie (¹)	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	281	·	
Francia	253		
Regno Unito	166		
Unione	700		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	9		
Francia	7		
Regno Unito	34		
Unione	50		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Catture accessorie (¹)	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	750		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	124	·	
Germania	519		
Lettonia	124		
Lituania	124		
Polonia	423		
Spagna	1 594		
Francia	222		
Portogallo	2 187		
Regno Unito	1 038		
Unione	6 356		
TAC	11 145		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	49		
Lettonia	489		
Lituania	49		
Unione	148		
TAC	1 116		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)		_
TAC	O (¹)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	O (¹)		
TAC	0 (1)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano Illex illecebrosus	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)		
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (1)		
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	34 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2018.

⁽²) Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

Specie:	Limanda Limanda ferruginea	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)		
TAC	17 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin Mallotus villosus		Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione		0 (1)		
TAC		0 (1)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale Pandalus borealis		Zona:	NAFO 3LNO (¹) (²) (PRA/N3LNO.)
Est	onia	0 (3)		
Lett	onia	0 (3)		
Litu	ania	0 (3)		
Pol	onia	0 (3)		
Spagna 0 (3)		0 (3)		
Portogallo 0 (3)		0 (3)		
Un	ione	0 (3)		
T	AC	0 (3)		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n. Latitudine N Longitudine C)
1 47° 20′ 0 46° 40′ 0	
2 47° 20′ 0 46° 30′ 0	
3 46° 00′ 0 46° 30′ 0	
4 46° 00′ 0 46° 40′ 0	

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00′ 0	47° 49′ 0
2	46° 25′ 0	47° 27′ 0
3	46° 42′ 0	47° 25′ 0
4	46° 48′ 0	47° 25′ 50
5	47° 16′ 50	47° 43′ 50

(³) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

 Specie:
 Gamberello boreale Pandalus borealis
 Zona:
 NAFO 3M (¹) (PRA/*N3M.)

 TAC
 Non pertinente (²)
 TAC analitico

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20′ 0	46° 40′ 0
2	47° 20′ 0	46° 30′ 0
3	46° 00′ 0	46° 30′ 0
4	46° 00′ 0	46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1º giugno al 31 dicembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55′ 0	45° 00′ 0
2	47° 30′ 0	44° 15′ 0
3	46° 55′ 0	44° 15′ 0
4	46° 35′ 0	44° 30′ 0
5	46° 35′ 0	45° 40′ 0
6	47° 30′ 0	45° 40′ 0
7	47° 55′ 0	45° 00′ 0

(²) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	331	"	
Germania	338		
Lettonia	47		
Lituania	24		
Spagna	4 534		
Portogallo	1 895		
Unione	7 169		
TAC	12 227		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Razza Rajidae	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	702		
Germania	483		
Lettonia	702		
Lituania	702		
Unione	2 589		
TAC	14 200		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (¹)	·	
Germania	513 (1)		
Lettonia	1 571 (¹)		
Lituania	1 571 (¹)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	10 500 (¹)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1º luglio 2018 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 5 250

Specie:	Scorfani Sebastes spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani Sebastes spp.		Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia		0 (1)		
Lituania		0 (1)		
Unione		0 (1)		
TAC		0 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana Urophycis tenuis	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 (1)		
TAC	1 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176.

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso Thunnus thynnus	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterra- neo (BFT/AE45WM)
Cipro	138,65 (4)	
Grecia	257,70		
Spagna	5 000,28 ((2) (4)	
Francia	4 933,97	(2) (3) (4)	
Croazia	779,84 (⁶)	
Italia	3 894,13 ((4) (5)	
Malta	319,49 ((4)	
Portogallo	470,19		
Altri Stati men	nbri 55,76 (1)	
Unione	15 850 ((2) (3) (4) (5)	
TAC	28 200		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	757,57
Francia	351,93
Unione	1 109,50.

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia 100 Unione 100.

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	100,01
Francia	98,68
Italia	77,88
Cipro	6,39
Malta	9,40
Unione	292,36.

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

 Italia
 77,88

 Unione
 77,88.

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

 Croazia
 701,84

 Unione
 701,84.

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna		6 598,43 (²)	"	
Portogallo		978,81 (2)		
Altri Stati membri 108,47 (¹) (²)				
Unione		7 685,70		
TAC		13 200		TAC analitico
				Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
				Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

⁽²) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 546,08 (1)		
Portogallo	417,45 (1)		
Unione	4 963,53		
TAC	14 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	15,52 (¹)		
Cipro	57,23 (¹)		
Spagna	1 767,82 (¹)		
Francia	123,21 (¹)		
Grecia	1 170,26 (¹)		
Italia	3 624,17 (¹)		
Malta	429,96 (¹)		
Unione	7 188,17 (¹)		
TAC	10 185		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile 2018 al 31 dicembre 2018.

Specie:	Alalunga del nord Thunnus alalunga	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 845,21		
Spagna	15 015,58		
Francia	5 871,12		
Regno Unito	239,48		
Portogallo	2 123,27		
Unione	26 094,65 (¹)		
TAC	33 600		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio [1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253.
[1] Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:	Tonno obeso Thunnus obesus	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	9 791,92		
Francia	4 159,18		
Portogallo	3 717,47		
Unione	17 668,56		
TAC	57 850		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Marlin azzurro Makaira nigricans	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	0		
Francia	364,31		
Portogallo	50,44		
Unione	414,75		
TAC	1 985		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Marlin bianco Tetrapturus albidus	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	0	·	
Portogallo	0		
Unione	0		
TAC	355		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Tonno albacora Thunnus albacares	Zona:	Oceano Atlantico
	Thunnus aibacares		(YFT/ATLANT)
TAC	111 000		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce vela Istiophorus albicans	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC	1 271		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce vela Istiophorus albicans	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC	1 030		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Verdesca Prionace glauca	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
TAC	39 102 (¹)		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Tali TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, tali TAC sono applicabili per il periodo dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Specie:	Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	4 733		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (¹) (ANI/F5852.)
TAC	526		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

[—] procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio Chaenocephalus aceratus	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S:

[—] procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

[—] procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E, e

Specie:	Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceratus	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	1 663 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	2 600 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

a quent indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48°

O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/*F483A):

Zona di gestione B: da 43° 30′

O a 40° O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/*F483B):

Zona di gestione C: da 48°

O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S
a 56° S (TOP/*F483C):

(¹) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2018 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	26 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $[\]text{(1)} \quad \text{TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini } 55°30' \text{ S e } 57°20' \text{S e dalle longitudini } 25°30' \text{ O e } 29°30' \text{ O. }$

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	3 525 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Austromerluzzo Dissostichus mawsoni	Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
TAC	37 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	5 610 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1	(KRI/*F481.):	155 000
Divisione 48.2	(KRI/*F482.):	279 000
Divisione 48.3	(KRI/*F483.):	279 000
Divisione 48.4	(KRI/*F484.):	93 000

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

IT

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115°

E (KRI/*F-41W):

Divisione 58.4.1 a est di 115° E

163 000

277 000

(KRI/*F-41E):

Specie:	Krill antartico Euphausia superba	Zona:	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55°

260 000

E (KRI/*F-42W):

Divisione 58.4.2 a est di 55° E

192 000

(KRI/*F-42E):

Specie:	Granatiere occhi di rospo e granatiere care- nato Macrourus holotrachys e Macrourus carinatus	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)
TAC	360 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere Caml e granatiere di Whitson Macrourus caml e Macrourus whitsoni	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)
TAC	409 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.		Zona:	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
TAC		130 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri Macrourus spp.		Zona:	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
TAC		10.1 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Gobionotothen gibberifrons	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	1 470 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Notothenia rossii	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	300 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Lepidonotothen squamifrons	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	300 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia Lepidonotothen squamifrons	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi Paralomis spp.		Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC		0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthys georgianus	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	300 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC		130 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze Rajiformes		Zona:	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
TAC		3.2 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Specie: Razze Zona: Rajiformes		Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC		120 (1)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie		Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC		50 (¹)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Tali TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici Beryx spp.		Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC		200 (1)		TAC precauzionale
(¹) Nella div	isione B1 non possono essere p	prelevate più di 132	tonnellate (ALI	F/*F47NA).
Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.		Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (¹) (GER/F47NAM)
TAC		180 (1)		TAC precauzionale
— a ove — a nor — a sud	el presente TAC, la zona aperta est dal meridiano di longitudine d dal parallelo di latitudine 20° dal parallelo di latitudine 28° dai limiti esterni della ZEE della	0° E; S; S e	ata come segue	:
Specie:	Granchi rossi di fondale Chaceon spp.		Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC		200		TAC precauzionale
Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides		Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC		266		TAC precauzionale
Specie:	Austromerluzzo Dissostichus eleginoides		Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC		0		TAC precauzionale

Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 (¹) (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)		TAC precauzionale

- (1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
 - a ovest dal meridiano di longitudine 0° E;
 a nord dal parallelo di latitudine 20° S;

- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
 a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.
- (²) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50		TAC precauzionale
Specie:	Pseudopentaceros spp. Pseudopentaceros spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135		TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno rosso del sud Thunnus maccoyii	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	11 (¹)	•	
TAC	17 647		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

 $^(^1)$ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada Xiphias gladius	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno Trachurus murphyi	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	da fissare (¹)	·	
Paesi Bassi	da fissare (¹)		
Lituania	da fissare (¹)		
Polonia	da fissare (¹)		
Unione	da fissare (¹)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 30 gennaio al 5 febbraio 2018.

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora Thunnus albacares	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501		
Italia	2 515		
Spagna	45 682		
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO IL

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	112 700 (¹) (²)		
TAC	Non pertinente		Livello massimo di catture
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

⁽²⁾ Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM 4

1. Ambito di applicazione

IT

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 (¹) e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2. Autorizzazioni

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3. Sforzo di pesca massimo consentito

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM 4:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	NL	UK
BT1+BT2	5 693 620	1 432 092	1 972 158	39 475 162	10 568 178

4. Gestione

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 4.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

5. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM 4.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

6. Trasmissione dei dati

IT

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

IT

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e
 - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
- e) «condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. Navi autorizzate

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. Numero massimo di giorni

5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

- 6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
 - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2015 e 2016 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
 - b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
- 6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
- 6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
- 6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con		ES	126
	apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illim	itato

7. Sistema di chilowatt-giorni

- 7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
- 7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (¹) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (²). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1)

⁽²⁾ Régolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (¹) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato			
(1)	(2)	(3)	(4)			

Tabella III Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di carat- teri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
			TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
			GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
			LL = palangari di fondo
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati			Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati			Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati			Trasferi- mento di giorni			
			gestione	N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di carat- teri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
			Numero unico di identificazione di una nave
			Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (²)
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi

Nome del campo	Numero massimo di carat- teri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni					
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti:					
			TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm					
			GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm					
			LL = palangari di fondo					
(6) Condizione speciale che si applica agli at- trezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB					
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli at- trezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati					
(8) Giorni di utilizzo de- gli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corri- spondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato					
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»					

⁽¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1. Ambito di applicazione

IT

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
 - a) nel periodo di gestione 2017 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2018.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DefinizionI

Ai fini del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm; e
 - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona»: la divisione CIEM 7e;
- d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1º febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. Navi autorizzate

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2017, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

- 4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. Numero massimo di giorni

IT

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni			
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	176		
	FR	188		
	UK	222		
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	176		
	FR	191		
	UK	176		

6. Sistema di chilowatt-giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
 - a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. Periodi di gestione

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. Relazione sullo sforzo di pesca

ΙT

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2016 e 2017, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Stato membro Attrezzo		Dichiarazione dello sforzo cumu- lato		
(1)	(2)	(3)	(4)		

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatrico- lata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro CFR	Marcatura esterna	neriodo di	Attrezzi notificati			Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati			Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati			Trasferi- mento di				
			N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		N. 1	N. 2	N. 3		giorni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (¹) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave
			Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli at- trezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID


ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a,3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a,3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7-F8; 36 F7-F9; 37 F7-F8; 38-41 F6-F8; 42 F6-F9; 43 F7-F9; 44 F9-G0; 45 G0-G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38-40 E7-E9 e 41-46 E6-F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Allegato IID, Appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle pesca tra gli S	autorizzazioni di Stati membri	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento	
Acque norvegesi e	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK	25	57	
zona di pesca in- torno a Jan Mayen			DE	5		
			FR	1		
			IE	8		
			NL	9		
			PL	1		
			SV	10		
			UK	18		
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	DE	16	50	
			IE	1		
			ES	20		
			FR	18		
			PT	9		
			UK	14		
			Non assegnate	2		
	Sgombro (¹)	Non perti- nente	Non per	Non pertinente		
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK	450	150	
			UK	30		
Acque delle Isole Færøer		26	BE	0	13	
ræiøei	da navi fino a 180 piedi nella zona com- presa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer		DE	4		
			FR	4		
			UK	18		
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'egle- fino con una maglia minima di 135 mm, li- mitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 (2)	Non per	4		

Numero Numero di massimo di Ripartizione delle autorizzazioni di Zona di pesca Attività di pesca autorizzazioni pescherecci pesca tra gli Stati membri di pesca presenti nello stesso momento 70 BE 0 Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle 26 linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º ottobre DE 10 al 31 dicembre, tali navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° FR 40 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. UK 20 Pesca al traino della molva azzurra con una 70 20 (4) DE (3) 8 maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella 12 FR (3) zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O 70 Pesca al traino diretta del merluzzo carbo-Non pertinente 22 (4) naro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco Pesca del melù. Il numero totale di licenze 34 DE 2 20 di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole DK 5 Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca FR 4 principale del melù» NL6 7 UK SE 1 ES 4 4 ΙE PT 1 10 10 Pesca con palangari UK 6 Sgombro 12 DK 1 12 BE 0 DE 1 1 FR ΙE 2 NL 1 SE 1 UK 5

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle pesca tra gli	autorizzazioni di Stati membri	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	
1, 2b (5)	Attività di pesca della grancevola artica con	20	EE	1	Non applica-
	nasse		ES	1	bile
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

 ⁽¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
 (²) Talii dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

Tali i dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	118
Italia	30
Cipro	20 (¹)
Malta	54 (¹)
Unione	341

⁽¹) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	16
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (¹)								
	Cipro (2)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)	
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	16	12	20	6	1	
Pescherecci con palan- gari	20 (5)	0	0	30	8	31	44	

⁽¹) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

Numero di pescherecci (¹)									
	Cipro (²)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)		
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0		
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	33 (6)	2	0		
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0		
Altri pescherecci artigia- nali (7)	0	42	0	0	118	184	0		

- (¹) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
- (²) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
- (3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
- (4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- (5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
- (6) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
- (7) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare						
Pescherecci con palan- gari	da fissare						
Pescherecci con lenze e canne	da fissare						
Pescherecci con lenze a mano	da fissare						
Pescherecci da traino	da fissare						
Altri pescherecci artigia- nali	da fissare						

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro	Numero di tonnare (¹)	
Spagna	5	
Italia	6	
Portogallo	3	

⁽¹) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso				
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)		
Spagna	14	11 852		
Italia	15	13 000		
Grecia	2	2 100		
Cipro	3	3 000		
Croazia	4	7 880		
Malta	8	12 300		

Tabella B (1)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)			
Spagna	5 855		
Italia	3 764		
Grecia	785		
Cipro	2 195		
Croazia	2 947		
Malta	8 768		
Portogallo	500		

⁽¹) La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari	
Spagna	23	190	
Francia	11	_	
Portogallo	_	79	
Unione	34	269	

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Notothenia rossii	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico (¹) FAO 48.2. Antartico (¹)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (¹)	FAO 48.3.	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Dissostichus spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018
Dissostichus spp.	FAO 88.3. Antartico (¹) FAO 58.5.1. Antartico (¹) (²) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (¹) FAO 58.4.4. Antartico (¹) (²) FAO 58.6. Antartico (¹) (²) FAO 58.7. Antartico (¹)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4 (¹) (²)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1º dicembre 2017 al 30 novembre 2018
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4. Antartico (¹) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018

⁽¹) Tranne per scopi di ricerca scientifica. (²) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozo- na/Divi-	Regione	Campagna	SSRU		Limiti di cattura del		Limite applicabile alle cattur sorie (t)		tture acces
sione Regi	Regione		SSRU	Limite	Dissostichus mawsoni (t)		Razze	Macrourus spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la divisione	1° dicembre 2017 — 30	A, B, D, F, H	0	545	5841-1	5	15	15
	divisione	novembre 2018	C (incluse 58.4.1_1,	193		5841-2	5	16	16
			58.4. 1_2)			5841-3	9	30	30
			E (58.4.1_3, 58.4.1_4)	202		5841-4	1	3	3
			Jo. 1.1_1)			5841-5	2	7	7
			G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)	150		5841-6	5	17	17
58.4.2.	Tutta la	1° dicembre 2017 — 30 novembre 2018	A, B, C, D	0	42		2	7	7
	uivisione		E (inclusa 58.4.2_1)	42					
58.4.3a.	Tutta la divisione	1º dicembre 2017 — 30 novembre 2018			38		2	6	6
	58.4.3a1		Non pertinente						
88.1.	Tutta la		A, B, C, G	591 (¹)	3 157 (2) (3)	A, B, C, G (¹)	30	96	30
	sottozona		G, H, I, J, K	2 054 (4)		G, H, I, J, K (4)	104	317	104
			Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross	467 (5)		Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross (5)	23	72	23
88.2.	Tutta la sottozon- a (6)	1° dicembre 2017 — 31 agosto 2018	C, D, E, F, G	419 (7)	619	C, D, E, F, G, H, I	10	32	32
	a ()	agosio 2018	Н	200					
			I	0					

⁽¹⁾ Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a nord di 70° S.

^(*) Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a nord di 70 S.
(2) Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.
(3) Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta del mare di Ross.
(4) Anche per quanto riguarda 88.2 A e B al di fuori dell'area marina protetta della regione del mare di Ross e a sud di 70° S.
(5) Anche per quanto riguarda 88.2 A e B, incluse in 0 della zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del mare di Ross.
(6) A esclusione di 88.2 A e B, incluse in 88.1.
(7) Limito complessivo sonal procsimo 300 tonnellete per riseggin spirito di ricerca.

⁽⁷⁾ Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

Allegato V, parte B, Appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	В	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	Е	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	В	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	Н	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	В	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	С	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.



Regione	SSRU	Confine
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
	В	Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	Е	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	В	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	С	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	В	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	С	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.



Regione	SSRU	Confine
	F	Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.
	G	Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.
	Н	Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.
	I	Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E verso nord fino a 73° S.
	S	Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169°30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	D	Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	Е	Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	F	Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	G	Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.
	Н	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	В	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	С	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni gener	rali	
Membro:		
Campagna di pesca	ı:	
Nome della nave: .		
Livello di catture p	revisto (in tonnellate):	
Capacità giornalier	a di trasformazione della nave (tonnellate	e di peso vivo):
Sottozone e divisio	oni in cui si intende pescare	
48.2, 48.3 e 48.4		ll'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, tione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni 21-02.
	Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
	48.1	
	48.2	
_	48.3	
	48.4	
	58.4.1	
	58.4.2	
Tecnica di pesca:	Selezionare la casella corrispondente Rete da traino convenzionale Sistema di pesca continua Pompaggio per svuotare il sacco Altri metodi: Precisare	della rete da traino
Tipi di prodotto e	metodi per la stima diretta del peso vivo	del krill antartico catturato
	Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (¹)
Congelato intero		
Bollito		
Farina		
Olio		
Altro prodotto, pre	ecisare	
(1) Se il metodo non	è elencato all'allegato 21-03/B. descriverlo in	dettaglio

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Ret	e 1	Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete (¹) (m)						
Area dell'apertura (m²)						
Dimensione media delle maglie nella rete (³) (mm)	Estern- a (²)	In- terna (²)	Estern- a (²)	In- terna (²)	Estern- a (²)	In- terna (²)
parte della rete						
parte della rete						
parte della rete						
Parte finale della rete (sacco)						

	(1)	Prevista	in	condizioni	operative
ı	1 - 1	rievista	ш	COHUIZIOHI	oberative

(²) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(3) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti:	
-----------------------	--

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

- 1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
- 2. l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
- 3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
- 4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini	
Schema(i) del dispositivo:	

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr. org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

ΙΤ

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)		
Fabbricante		
Modello		
Frequenze del trasduttore (kHz)		

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

	Equazione (kg)	Parametro				
Metodo		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura	
Volume del serbatoio	W * L * H * ρ * 1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
servatoro	1 000	L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m	
Flussometro (1)	$V * F_{krill} * \rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per (¹) cala	Osservazione diretta	litro	
		F _{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per (¹) cala	Correzione volume flussometro	-	
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro	
Flussometro (2)	(V * ρ) – M	V = volume della pasta di krill antartico	Per (¹) cala	Osservazione diretta	litro	
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per (¹) cala	Osservazione diretta	kg	
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro	
Bilancia di flusso	M * (1 – F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per (²) cala	Osservazione diretta	kg	
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	-	

	Equazione (kg)	Parametro					
Metodo		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura		
Vassoio	$(M - M_{tray}) * N$	M _{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg		
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg		
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	-		
Conversione in farina	M _{meal} * MCF	M _{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg		
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	-		
Volume del	W * H * L * ρ *	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m		
sacco	π/4 * 1 000	H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m		
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro		
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m		
Altro	Precisare						

⁽¹) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua. (²) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione \pm 0,05 m)
Ogni mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione \pm 0,1 m).
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro (¹)	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala (²)	Ottenere un campione dal flussometro e:
	misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (²) Prima della pesca

Ogni settimana (1)

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta) Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) mi-

surando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'ac-

qua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della

trasformazione)

Ogni cala (2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del

peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di cia-

scun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il nu-

mero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000

a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill

antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 (1)	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

⁽¹) Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

^{3.} Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

^{4.} Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pesche- recci presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	da fissare	da fissare
Isole Færøer Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N) Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h		14	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	da fissare
	Aringa, 3a	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela (1)	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

⁽¹) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.



